

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA STIPULA DI UNA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, DENOMINATA ALTRESÌ LONG TERM CARE IN FORMA DI CONVENZIONE

INDICE

ART.	TITOLO	PAG.
1	PREMESSE	2
2	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	2
2.1	DOCUMENTI DI GARA	2
2.2	CHIARIMENTI	3
2.3	COMUNICAZIONI	3
3	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	3
4	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	4
4.1	DURATA	4
4.2	FASI DELLA PROCEDURA	5
4.3	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	5
5	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	5
5.1	OPERATORI RIUNITI	5
5.2	COASSICURAZIONE	7
6	REQUISITI GENERALI	7
7	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	7
7.1	REQUISITI DI IDONEITA'	7
7.2	REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA	7
7.3	REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE	8
7.4	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE IN RETE, GEIE	8
7.5	INDICAZIONI PER CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	8
8	AVVALIMENTO	9
9	TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	9
10	VOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – FASE I	12

PREMESSE.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11/10/2018, lo scrivente Ente di Mutua Assistenza tra i Professionisti Italiani, associazione riconosciuta costituita da Enti di Previdenza e Assistenza Privati – di seguito per brevità EMAPI o la Stazione Appaltante - ha deliberato di affidare il servizio di copertura assicurativa per la non autosufficienza, denominata altresì *Long Term Care*, in forma di convenzione, come meglio indicato nel progetto di intervento risultante dal capitolato speciale di gara.

L'affidamento avverrà tramite gara comunitaria nella forma della procedura ristretta, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 61 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: **Codice**).

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio italiano, codice NUTS ITI43.

La procedura sarà quindi strutturata in due fasi:

- FASE I - PREQUALIFICA DEI CONCORRENTI: Il RUP valuterà la regolarità formale delle richieste di partecipazione.
- FASE II - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: I concorrenti giudicati idonei, saranno espressamente invitati a presentare l'offerta tecnica ed economica corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni richieste nella lettera di invito, secondo tempi, modalità e condizioni ivi espressamente indicati.

È designato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Demetrio Houlis ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, mail affarigenerali.emapi@pec.it.

Il CIG identificativo della procedura è il seguente: **7695781761**.

Le condizioni, i requisiti e le modalità di partecipazione alla procedura di gara saranno altresì contenuti nella lettera di invito e relativi allegati; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le previsioni del capitolato speciale (ovverosia delle condizioni generali di convenzione e delle condizioni generali di assicurazione) e relativi allegati. Tale documentazione costituisce parte integrante e sostanziale degli atti di gara e sarà messa a disposizione dei concorrenti invitati a presentare offerta.

Per lo svolgimento della gara, EMAPI si avvale del portale telematico della Società "Net4market – CSAméd" S.r.l. per l'espletamento delle negoziazioni telematiche (d'ora in poi, anche "Gestore del sistema").

Le modalità di abilitazione al sistema e di partecipazione alla procedura sono indicate nell'allegato "Disciplinare telematico".

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Disciplinare telematico;
- 4) Modello "Istanza di ammissione";
- 5) Modello DGUE.

Inoltre, nella fase successiva della gara la seguente documentazione che verrà inviata ai soggetti qualificati:

- 6) Lettera di invito e relativi allegati;
- 7) Capitolato speciale.

La documentazione relativa alla prima fase di gara è disponibile sul sito internet

<https://www.emapi.it/servizi/bandi-2/> e nella sezione "Elenco Bandi e avvisi in corso" nella piattaforma Net4market (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emapi).

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la Sezione “Chiarimenti”, solo ed esclusivamente tramite il canale sopra richiamato, entro il termine dell’11/12/2018 ore 13:00:00.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima e saranno raccolte in un apposito verbale che, nella data e ora previsti alla voce “Pubblicazione del verbale definitivo di chiarimenti” del richiamato Timing di gara, sarà pubblicato nella sezione “Doc. Gara - Allegata” (presente all’interno della scheda telematica di gara).

Tale documento che costituirà parte integrante degli atti di gara.

Si evidenzia che la Stazione Appaltante potrebbe utilizzare lo spazio condiviso denominato “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai partecipanti e/o la Pec per le comunicazioni di carattere generale.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale ambiente, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di interesse istanza di ammissione, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo di posta elettronica certificata immesso si esegue accedendo alla sezione “Iscrizione - Dati” della piattaforma telematica nell’apposito campo “Email PEC” all’interno dello step “Principale”. La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante potrebbe utilizzare l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e/o la PEC per le comunicazioni di carattere generale.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale spazio condiviso al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’importo massimo del presente appalto – calcolato come prodotto della popolazione attesa di fruitori e quale importo a base d’asta della copertura – è pari ad € 45.000.000,00 (quarantacinque milioni).

EMAPI si riserva la facoltà di richiedere il prolungamento della durata del contratto, alle medesime condizioni, di anno in anno per una durata massima pari a 36 mesi. Si avverte che, in virtù della natura associativa della Stazione Appaltante, associazione riconosciuta costituita da Enti di Previdenza e Assistenza

Privati, il valore del presente appalto potrà essere oggetto di incrementi dipendenti dall'adesione degli enti previdenziali di categoria, per un importo stimato pari ad 1/3 del valore del contratto, per l'intera durata dello stesso.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore cumulativo massimo stimato dell'appalto risulta quindi pari ad € 120.000.000 (centoventi milioni).

La Convenzione non vincolerà in alcun modo EMAPI, la quale non sarà tenuta a garantire l'adesione alla Convenzione stessa né delle singole Casse ed Enti aderenti ad EMAPI medesima, né degli iscritti alle predette singole Casse ed Enti. Ciascuna Società Assicuratrice, pertanto, dichiara espressamente di accettare, per effetto stesso della partecipazione alla presente gara ed in caso di aggiudicazione, tali prescrizioni, senza che da ciò possa scaturire eccezione alcuna ed anche diritto ad alcun compenso o indennizzo.

La gara ha per oggetto l'affidamento, in unico lotto, della **copertura assicurativa (Ramo Vita) per la non autosufficienza**, denominata altresì Long Term Care – in seguito per brevità LTC – in forma di convenzione.

Le condizioni di copertura e di effettuazione del servizio sono riportate nel Capitolato speciale, con la precisazione che allo stesso potranno essere apportate esclusivamente le varianti previste nei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tutti i servizi sopra indicati dovranno avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale, a pena di esclusione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in ragione della sostanziale unicità del servizio.

Considerata la sostanziale omogeneità funzionale delle varie parti del servizio ivi descritte, le stesse si intendono tutte, ai sensi del disposto dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016, come parti componenti della prestazione principale, identificata con il codice CPV 66511000-5 ("Servizi di assicurazione sulla vita").

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze sono pari a € 0 (zero) e pertanto non né stato predisposto il DUVRI.

Si precisa che l'oggetto della presente procedura di gara si configura come di "natura intellettuale", pertanto - ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50 del 2016 – i concorrenti non dovranno indicare nell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.

4.1. DURATA

La Convenzione che sarà stipulata tra la Compagnia aggiudicataria e la Contraente EMAPI avrà durata di 36 mesi, dalla data di stipula del contratto, con facoltà di disdetta di anno in anno da parte di EMAPI e senza facoltà di disdetta da parte delle Compagnia Assicuratrice. EMAPI si riserva la facoltà di richiedere il prolungamento della durata del contratto, alle medesime condizioni, di anno in anno per una durata massima pari a 36 mesi. EMAPI esercita tale ultima facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario (e successivamente, almeno 6 mesi prima di ogni ulteriore scadenza annuale).

La Convenzione in affidamento opererà, ad ogni effetto, senza soluzione di continuità con la Convenzione Long Term Care attualmente in vigore.

EMAPI si riserva, inoltre, al fine di garantire la continuità del servizio, di avvalersi della «proroga tecnica» della Convenzione, alle condizioni ivi definite, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara, ai sensi dell'art 106, co. 11, d.lgs. n. 50/2016.

4.2. FASI DELLA PROCEDURA

I candidati interessati dovranno far pervenire idonea **istanza di ammissione** secondo le modalità indicate nel Disciplinare telematico. Tutti i candidati ritenuti idonei riceveranno **invito formale a formulare offerta** da parte

della Stazione Appaltante, nel quale saranno indicate le caratteristiche tecniche di dettaglio del servizio che si intende affidare e sarà reso disponibile il Capitolato di Polizza con l'ulteriore documentazione allegata.

4.3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 50/2016, la gara verrà aggiudicata a favore dell'offerta **economicamente più vantaggiosa**, valutata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, in relazione ai seguenti macro-elementi di valutazione:

- Qualità
Ponderazione: punti 70/100
Elementi di valutazione: Miglioramento delle condizioni economico-normative della Copertura (aumento rendita, riduzione esclusioni)
- Prezzo
Ponderazione: punti 30/ 100
Elemento di valutazione: Riduzione del premio pro-capite della Copertura.

Il dettaglio degli elementi di valutazione e le modalità di attribuzione dei punteggi sarà indicato nella lettera d'invito.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente gara esclusivamente le Compagnie di Assicurazioni autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio nazionale nel ramo assicurativo "Ramo Vita", ai sensi del D.lgs. 209/05. In particolare:

- Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana devono possedere l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 13, D.lgs. 209/05.
- Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono partecipare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 209/05 (nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto).
- Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24, D.lgs. 209/05 (nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto).

Potranno partecipare esclusivamente le Direzioni Generali di Compagnie italiane, ovvero loro rappresentanze e/o loro procuratori muniti di procura speciale per la partecipazione alla gara, e le Rappresentanze dirette delle Compagnie estere.

È altresì ammessa la partecipazione dei predetti soggetti in **forma associata**, come di seguito specificato.

5.1 OPERATORI RIUNITI

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Secondo il disposto dell'art. 48, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico ammesso individualmente avrà la facoltà di trattare per sé o in qualità di capogruppo / mandatario di operatori riuniti.

A maggior precisazione di quanto sopra ed in considerazione del fatto che i concorrenti non potranno valutare, prima della spedizione del capitolato di polizza e della lettera di invito, i rischi che la Stazione Appaltante intende trasferire al mercato assicurativo, si potrà far ricorso alla Coassicurazione e al Raggruppamento Temporaneo di Imprese anche successivamente alla manifestazione d'interesse, ovvero, in occasione della presentazione delle offerte.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

A pena di esclusione, dovrà in ogni caso essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, e la Compagnia mandataria e/o delegataria, dovrà ritenere una quota percentuale del rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o coassicuratrici con il minimo del 45% e al contempo le mandanti/coassicuratrici dovranno ritenere una quota percentuale del rischio non inferiore al 20%.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare manifestazione di interesse o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.2 COASSICURAZIONE

Vista la particolare tipologia dell'appalto, è ammessa la partecipazione di più imprese in Coassicurazione, ai sensi dell'articolo 1911 c.c. È, tuttavia, stabilito il principio di solidarietà tra la Compagnia delegante e delegataria in deroga all'articolo medesimo. La Società delegataria sarà pertanto tenuta a rispondere di tutti gli obblighi derivanti dal contratto nei confronti dell'assicurato e/o contraente.

L'Operatore economico ammesso individualmente avrà la facoltà di trattare per sé o in qualità di capogruppo / delegatario di una Coassicurazione.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione in forma di Società per Azioni alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'esercizio dell'attività assicurativa o, nel caso di operatori economici con sede legale in altro Stato membro, a Registri professionali o commerciali equipollenti;
- b) Possesso dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione nel territorio della Repubblica Italiana per il Ramo oggetto dell'appalto, rilasciata dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
- c) Per i soggetti di cui all'art. 37 del D.L. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010), possesso dell'Autorizzazione Ministeriale di cui al D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze in corso di validità;

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. In particolare, EMAPI effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black-list in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA.

Avere conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato medio annuo per servizi assicurativi nel Ramo Vita (fatturato specifico) non inferiore a **€ 30.000.000,00 (trenta milioni)**.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice, mediante produzione dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Si precisa che i suddetti requisiti sono previsti in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara, operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore della convenzione, tale da garantire la congruità della capacità assicurativa dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dalla convenzione medesima. Essendo la procedura mirata all'affidamento del servizio di copertura assicurativa di rischi economicamente rilevanti, è indispensabile che i concorrenti soddisfino dei requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari per garantire adeguatamente la prestazione.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE.

Avere gestito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, almeno una polizza collettiva per la copertura della perdita dell'autosufficienza (copertura LTC, realizzata attraverso una polizza Ramo Vita) a favore di non meno di 5.000 assicurati.

La comprova di tale requisito non frazionabile, è fornita, mediante presentazione di copia conforme del contratto assicurativo emesso.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I **requisiti** di cui al **punto 7.1 lett. a), b) e c)** devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al **punto 7.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: 45% minimo dalla mandataria/delegataria e 20% minimo da ciascuna mandante e/o coassicuratrici. Detto requisito deve comunque essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di capacità tecnica e professionale relativo al servizio analogo svolto, di cui al precedente punto **7.3**, non è frazionabile e deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I **requisiti** di cui al **punto 7.1 lett. a), b) e c)** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda, redatta in lingua italiana, dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Portale relative alla presente procedura, secondo le modalità indicate nel Disciplinare telematico.

Il concorrente dovrà presentare la propria candidatura, mediante caricamento della seguente documentazione sulla piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emapi, improrogabilmente a pena di esclusione entro e non oltre le ore **13.00** del giorno **21.12.2018** composta come segue:

- **Istanza di ammissione**

Dovrà essere redatta secondo il modello "Istanza di ammissione" ed opportunamente sottoscritta digitalmente.

Nel caso di partecipazione in forma associata, si precisa quanto segue:

- nel caso di RTI costituito – dovranno essere indicate le imprese partecipanti al Raggruppamento e alla dichiarazione dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla Mandataria con scrittura privata autenticata;
- nel caso di RTI costituendo – dovranno essere indicate le imprese partecipanti al Raggruppamento e dovrà essere dichiarato l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato collettivo con rappresentanza all'impresa individuata in sede di offerta come mandataria;
- nel caso di coassicurazione, dovranno essere indicate le imprese partecipanti alla coassicurazione e, in deroga all'art. 1911 del Codice Civile, dovrà essere dichiarata l'assunzione di responsabilità solidale nei confronti del

contraente: la società delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell'assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

I concorrenti dovranno indicare il domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura.

- **Documento di Gara Unico Europeo**

Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 85 del d.lgs. n. 50/2016, reperibile al link <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>. Il documento dovrà a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In alternativa è possibile compilare il DGUE utilizzando l'apposito form presente nella scheda di gara, sezione "DGUE". Al termine della compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato. Resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del documento stesso prima del caricamento sulla piattaforma.

Tale file .pdf dovrà essere firmato digitalmente (la sua estensione sarà allora .pdf.p7m) e dovrà essere caricato sulla piattaforma con le modalità indicate nel disciplinare telematico di gara.

In caso di RTI, sia costituiti che costituendi, a pena di esclusione, dovrà essere allegato un DGUE, sottoscritto digitalmente da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, da tutte le imprese componenti il RTI.

In caso di partecipazione in raggruppamento, subappalto, avvalimento e per tutte le altre casistiche qui non richiamate (in cui più soggetti siano tenuti al rilascio del DGUE) il sistema permette la predisposizione e generazione di più DGUE.

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sul certificato della CCIAA, dovrà essere prodotta la relativa procura.

Si evidenzia che ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall'ANAC.

La dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 (ossia il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza – persona fisica – in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché i soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e fino alla presentazione dell'offerta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata).

Le cariche rilevanti sopra indicate sono quelle delineate nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016 recante: "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE" pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

In caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del d.lgs. n.

50/2016, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse in nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

I reati di cui al comma 1 dell'art. 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011.

Nel DGUE, parte III, il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni ivi indicate e riferite a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, come sopra individuati, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti.

Tale indicazione sarà chiesta ai concorrenti collocati al primo ed al secondo posto nella graduatoria provvisoria di merito.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del d.lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee guida dell'ANAC) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Ove necessario:

copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile

- Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell'atto notarile), nonché l'oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

EMAPI si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

- **Documenti di cui all'art. 110, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016**

In caso di procedura fallimentare/concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà produrre i documenti di cui all'art. 110, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

- **Documentazione in caso di avvalimento**

Ferma restando la disciplina prevista dall'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, l'impresa concorrente che intenda fare ricorso all'istituto dell'avvalimento dovrà produrre la seguente documentazione:

- il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario;
- idonea dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima:
- attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- si obbliga verso l'operatore economico e verso l'EMAPI/Ente aderente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
- copia sottoscritta digitalmente del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto.

Si precisa fin d'ora che il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi a indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Laddove, peraltro, in sede contrattuale non venga espressamente stabilito un corrispettivo in favore dell'impresa ausiliaria, dovrà comunque emergere dal testo contrattuale l'interesse – di carattere direttamente o indirettamente patrimoniale – che ha indotto l'ausiliaria medesima ad assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le connesse responsabilità.

- **Sottoscrizione dei documenti**

La documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto partecipante o da un suo procuratore, come meglio specificato nel Disciplinare telematico.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante dovrà inoltre essere allegata copia della relativa procura notarile.

Nel caso di partecipazione in forma associata i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente:

- nel caso di RTI costituito – dalla sola impresa qualificata come mandataria;
- nel caso di RTI costituendo – dalla mandataria e da tutte le imprese partecipanti al RTI;
- nel caso di coassicurazione – dalla delegataria e da tutte le imprese coassicuratrici.

10. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – FASE I

EMAPI, a seguito dell'esame delle domande di partecipazione e della relativa documentazione, inviterà tramite Portale i candidati ammessi a presentare offerta.

- **Richieste di integrazione e soccorso istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

- **Verifiche**

Un'apposita Commissione di selezione composta dal RUP e da due collaboratori, nominati successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, procederà all'apertura delle istanze di ammissione ricevute tempestivamente, nonché alla verifica della correttezza/completezza della documentazione richiesta nel presente disciplinare, provvedendo se del caso al soccorso istruttorio a norma dell'art. 83, co. 9, del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente dichiara il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la presentazione del "DGUE" di cui all'articolo 85 del d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del d.lgs. n. 50/2016, EMAPI potrà chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari al DGUE, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del d.lgs. n. 50/2016, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, EMAPI richiederà all'aggiudicatario, nonché al soggetto che seguirà in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati. EMAPI potrà inoltre invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del d.lgs. n. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti invitati, interessati a presentare offerta, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" di cui all'articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre unitamente all'offerta.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del d.lgs. n. 50/2016, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, EMAPI ne darà segnalazione all'ANAC, la quale, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, potrà disporre l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

- **Garanzie a corredo dell'offerta**

Gli operatori economici che saranno invitati a presentare offerta all'esito della fase di prequalifica, dovranno presentare apposita garanzia provvisoria secondo le modalità che saranno indicate nella lettera d'invito.

- **Contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**

Gli operatori economici che saranno invitati a presentare offerta all'esito della fase di prequalifica, dovranno presentare la ricevuta di pagamento della contribuzione in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella misura da questa prevista, secondo le modalità che saranno indicate nella lettera d'invito.

- **Informazioni complementari**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE 679/2016 sul Trattamento e Protezione dei Dati emanato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 27 aprile 2016 ed ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Il titolare del trattamento nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti è la Scrivente.

- **Validità dell'offerta**

L'offerente resterà vincolato dalla propria offerta per 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la ricezione delle offerte.

Si evidenzia in ogni caso che il presente disciplinare di gara non impegna in alcun modo EMAPI, che ha il diritto di sospendere o interrompere – a propria totale discrezione – la procedura di gara in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di motivazione analitica, senza che per questo incorra in alcuna responsabilità, né che insorgano a favore del concorrente diritti o pretese di sorta nei confronti di EMAPI stessa.

- **Subappalto**

Avuto riguardo alla particolare tipologia del servizio oggetto di gara, è fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di subappaltare a terzi l'esecuzione dello stesso, o anche solo di parte di esso, nonché di cessione del contratto.

- **Costi per rischi da interferenza**

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Pertanto, l'importo per gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

- **Spese ed oneri a carico del soggetto aggiudicatario**

Le imposte e tasse, nonché quant'altro stabilito dalla legge necessario per la stipula della convenzione, anche se non espressamente richiamato nel presente Disciplinare e nello Schema di convenzione, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

Si rammenta che le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 206, co. 11, del d.lgs. n. 50/2016 e 34, co. 35, del D.L. 179/2012, come sostituito dalla legge di conversione n. 221/2012, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate a EMAPI entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Tali importi sono stimati, in misura indicativa, complessivamente in € 8.000,00; rimane inteso che EMAPI renderà noto all'aggiudicatario, nella comunicazione di aggiudicazione, l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando.

- **Lingua**

Tutti i documenti prodotti in sede di presentazione di manifestazione di interesse ed in sede di presentazione di offerta, nonché, per la successiva gestione dei contratti dovranno essere redatti in lingua italiana.

Il RUP

Dott. Demetrio Houlis